

Circolare dell'Agenzia sul nuovo regolamento Ue

Scudo sui marchi

Doppio controllo dalle dogane

DI CINZIA DE STEFANIS

Doppio controllo degli uffici delle dogane in caso di ingresso nel territorio Ue di prodotti contraffatti. Gli uffici delle dogane dovranno chiedere al titolare originale del marchio unitamente alla conferma dell'esistenza della contraffazione anche precisazioni in ordine all'esistenza di una valida registrazione del marchio Ue nel paese di destinazione finale.

Queste le indicazioni sui nuovi marchi comunitari fornite dall'agenzia delle dogane con la circolare del 24 marzo 2016 prot. n. 35352. Ricordiamo che il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento (Ue) del 16 dicembre 2015 n. 2424 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L. 341/21 del 24 dicembre 2015), che ha apportato

modifiche alla disciplina del marchio comunitario, ora «marchio dell'Unione europea» ed effetti anche con riferimento all'attività doganale. Il titolare del marchio Ue ha il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale,

prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio

identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. La titolarità del marchio Ue cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio Ue, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio Ue non ha il diritto di vietare l'im-

missione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale. Ne deriva l'importanza per gli uffici delle dogane di disporre di informazioni sufficienti, da parte dei titolari di marchi Ue validamente registrati, al fine di organizzare al meglio le attività di analisi dei rischi e di controllo, potendo così concentrare le citate attività su merci i cui marchi sono protetti nel paese di destinazione finale. Pertanto i titolari dei diritti di proprietà intellettuale saranno tenuti a fornire quante più circostanziate informazioni possibili (es. elenchi di Paesi terzi dove i loro marchi siano validamente registrati) al fine di permettere agli uffici doganali di applicare correttamente ed efficacemente la normativa di settore.

© Riproduzione riservata

Il titolare del marchio conferma la contraffazione e pure la registrazione